



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: LA TRACCIABILITÀ DEL CONTANTE: IL MONITORAGGIO DEL LIMITE; LA DEROGA PER I SOGGETTI NON RESIDENTI E IL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE ALLA FRONTIERA

Il monitoraggio della soglia limite di €1000

A far data dal 6 dicembre 2011, la soglia limite per l'utilizzo di denaro contante è stata ulteriormente ridotta all'importo di €1.000, in particolare a partire dalla data sopra indicata:

- ➔ è vietato il trasferimento di denaro contante in euro, o in valuta estera, o di altri titoli al portatore, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a €1.000;
- ➔ i trasferimenti pari o superiori a €1.000 devono essere eseguiti utilizzando strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, assegno non trasferibile, ricevuta bancaria), pertanto tramite Banche, Istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa;
- ➔ la soglia limite di €1.000 deve essere rispettata:
 - ▶ qualunque sia la ragione-causa sottostante il trasferimento (vale sia per le transazioni economiche, sia per gli atti di liberalità);
 - ▶ chiunque siano i soggetti coinvolti.
- ➔ il limite di €1.000 opera anche nell'ipotesi di trasferimento effettuato con più pagamenti inferiori a €1.000, che appaiono "artificialmente frazionati".

Per la verifica del superamento della soglia limite di €1.000 occorre cumulare le diverse tipologie di mezzi di pagamento al portatore (denaro contante, libretti di deposito bancari al portatore, assegni trasferibili); mentre non rileva nel cumulo la somma trasferita pagata con mezzi di pagamento tracciabili.

È regolare la vendita di un bene del valore di €2.000, il cui pagamento avviene quanto ad €500 in contanti e quanto ad €1.500 tramite bonifico bancario o altro strumento tracciabile (carta di credito, assegno non trasferibile, ricevuta bancaria, ...).

Numerose problematiche applicative sono sorte in relazione alle *c.d. operazioni frazionate*.

Al fine di rendere meglio comprendere la casistica in questione, si rammenta che sono sanzionabili le operazioni artificialmente frazionate, cioè quelle operazioni frazionate al solo scopo di non rispettare, eludere, la soglia limite di €1.000, e non quelle operazioni frazionate-rateizzate in virtù della prassi commerciale.

Il pagamento in contanti di fatture commerciali superiori a €1.000, a 30, 60, 90 giorni, non configurerebbe una violazione della norma in esame, essendo frutto di un'ordinaria dilazione di pagamento che può scaturire:

- ➔ dal preventivo e libero accordo delle parti, mediante opportuna indicazione in fattura;
- ➔ ovvero essere una condizione-modalità di pagamento connaturata all'operazione stessa (ad esempio, un contratto di somministrazione).

Ovviamente le singole rate oggetto di pagamento non devono essere di importo pari o superiore a €1.000.

Per quanto riguarda le sanzioni, si riporta il seguente schema di sintesi:

Violazione	Norma violata	Sanzione
Limitazione all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore	Art. 49, commi 1,5, 6 e 7 D.Lgs. n.231/07	Dal 1% al 40% dell'importo trasferito. sanzione non inferiore a €3.000. Per importi trasferiti superiori ad €50.000, dal 5% al 40% dell'importo.

La deroga per i cittadini extraeuropei

Il decreto semplificazioni fiscali n.16/12, recentemente convertito in legge n.44 del 26 aprile, ha previsto una deroga alla normativa di cui sopra per i cittadini extraeuropei che possono effettuare acquisti in contanti anche per importi pari o superiori a €1.000, **fino ad una soglia massima di €15.000.**

Gli operatori economici che possono aderire alla deroga in questione sono:

- ➔ i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto ed assimilate indicate nell'art.22 del DPR n.633/72, per le quali non vi è obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente all'effettuazione dell'operazione, tra cui a titolo di esempio: le prestazioni alberghiere, la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, le prestazioni di trasporto di persone, ecc.;
- ➔ le agenzie di viaggio e di turismo, che effettuano le operazioni per l'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi di cui all'art.74-ter del DPR n.633/72.

Alla deroga, si aderisce inviando apposita comunicazione da redigersi sullo specifico modello approvato e reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica:

- ▶ direttamente da parte dei contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- ▶ ovvero, per il tramite degli intermediari abilitati.

Il modello deve essere inviato prima di effettuare le operazioni oggetto della predetta deroga ed il primo invio vale per tutte le operazioni successive, come comunicazione di adesione alla deroga.

Per le operazioni compiute tra il 2 marzo u.s. ed il 10 aprile, tuttavia, l'invio era possibile *ex post*, entro la data del 10 aprile. Per le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 29 aprile 2012, le modalità ed i termini saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (nuovo art.3, co. 2-bis D.L. 16/2012, convertito).

La legge di conversione del D.L. n.16 ha disposto, inoltre, che nella comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate dovrà essere anche indicato il conto nel quale saranno versate le somme incassate oltre la soglia di €1.000. A tal proposito è necessario che l'Agenzia delle Entrate adegui l'attuale modello di comunicazione.

Tramite l'invio del modello, il contribuente dichiara di aderire alla disciplina prevista dall'art.3, comma 1, del D.L. n.16/12 ed assume l'impegno di effettuare gli adempimenti ivi previsti ed in particolare:

- ➔ acquisire all'atto di effettuazione dell'operazione una fotocopia del passaporto dell'acquirente e dell'autocertificazione di quest'ultimo attestante la non cittadinanza e non residenza italiana;

- ➔ versare nel primo giorno feriale successivo il denaro contante in un conto corrente intestato al cedente o prestatore, acceso presso un istituto di credito;
- ➔ consegnare a tale intermediario finanziario la copia della ricevuta della comunicazione di adesione alla deroga (e non più la fotocopia del passaporto, dell'autocertificazione, della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso, come previsto prima delle modifiche apportate dalla legge di conversione al D.L. n.16/12);

La disciplina in esame è priva, alla data odierna, di specifiche sanzioni.

Il trasferimento di denaro contante alla frontiera

Ogni individuo che entra o esce dal territorio nazionale, qualora trasporti denaro contante (o titoli al portatore) per importi pari o superiori a €10.000, deve rendere apposita dichiarazione all'Agenzia delle Dogane.

La dichiarazione deve essere redatta su apposito modello ministeriale e:

- ▶ trasmessa telematicamente in via preventiva, cioè prima dell'attraversamento della frontiera;
- ▶ oppure, in alternativa, al momento del passaggio alla frontiera, tramite consegna della dichiarazione in forma scritta.

Il decreto semplificazioni è intervenuto modificando la specifica normativa in esame, D.Lgs. n.195/08, con riferimento ad alcuni aspetti sanzionatori ed alla possibilità di ricorrere all'oblazione.

Nell'ipotesi di non rispetto dell'obbligo dichiarativo, è stata prevista:

- ➔ una sanzione amministrativa minima di €300;
- ➔ una sanzione amministrativa dal 10% al 30% dell'eccedenza se non superiore a €10.000;
- ➔ una sanzione amministrativa dal 30% al 50% dell'eccedenza, se quest'ultima è superiore a €10.000.

Inoltre, il soggetto a cui è stata contestata una violazione può chiedere l'estinzione della stessa pagando un importo ridotto, *c.d. oblazione*:

- ➔ una sanzione pari al 5% del denaro contante trasferito o che si tentava di trasferire eccedente la soglia limite di €10.000, se l'eccedenza dichiarata non supera €10.000;
- ➔ una sanzione pari al 15% se l'eccedenza non supera gli €40.000.

In ogni caso, la somma pagata non può essere inferiore a €200.

Il pagamento in misura ridotta, cioè il ricorso all'oblazione, non è ammesso qualora:

- ➔ l'importo del denaro contante eccedente i €10.000, superi l'importo di €40.000;
- ➔ oppure qualora il soggetto a cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa possibilità per violazione analoga nei 5 anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione.

Infine, nel caso di violazione dell'obbligo dichiarativo, il sequestro del denaro può essere eseguito nel limite del 30% dell'importo eccedente la soglia di €10.000, se l'eccedenza non supera €10.000; del 50% dell'importo eccedente negli altri casi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.